


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 - 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 - fax +39 0577 270245

 E-mail: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

 Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

 Prot. n° **23478** Allegati

 Pos. **34.19.07/34**
 DOCUMENTO PEC

Siena,

14 AGO. 2017

Unione Comuni Valdichiana Senese

via Di Fuori, 20

53047 Sarteano

PEC:

unionecomuni.valdichiana@pec.consortiozterrecablate.it

E p.c. Segretariato regionale del Ministero
 dei beni e delle attività
 culturali e del turismo per la Toscana
 Via dei Castellani n. 3
 50122 FIRENZE

 PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
**Oggetto: PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA IN ARGILLA POSTA IN LOCALITÀ
 GUAZZINO NEL COMUNE DI SINALUNGA (SI).**

Proponente: FORNACI TEMPORA Srl

 Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/06 (modificato con D.Lgs.
 104/2017) e 48 L.R. 10/2010.

Contributo tecnico

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto, inoltrata via
 PEC il 19/07/2017, n.s. prot. n. 21204 del 20/07/2017, vista la documentazione di riferimento allegata,
 messa a disposizione dall'Unione Comuni Valdichiana Senese nel proprio *repository* web, questa
 Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Vista la documentazione presentata, dalla quale si deduce che il progetto prevede:

L'escavazione è già in atto da diversi anni, attualmente è sospesa per la scadenza dell'autorizzazione precedente valida fino al 24 Agosto 2014.

Il presente progetto preliminare è redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità, per la coltivazione della cava di argilla sita a Sud di località
 Guazzino. L'attività della Società prevede il ciclo completo di coltivazione, trasformazione del materiale originario, costituito dalle
 argille di cava, e commercializzazione del prodotto finale costituito da laterizi.

L'area estrattiva prevista nel progetto interessa una superficie di 139700 m², corrispondenti a circa il 27% di tutta l'area estrattiva; la potenzialità
 dell'area estrattiva inserita nel P.A.E.R.P. e recepita nel R.U. comunale è valutabile in 517300 m². Il progetto prende in esame, per una valutazione
 complessiva di tutta l'area estrattiva, la parte nord occidentale dove è prevista l'espansione in senso areale ed in profondità rispetto all'area finora
 coltivata. La parte dell'area estrattiva non contemplata nel presente progetto costituisce la riserva di argilla per la fornace per gli anni successivi
 ai 10 previsti in questo piano.

Visto il parere del funzionario archeologo, Dott. Pierluigi Giroladini, che di seguito si riporta:

*"In merito al procedimento in oggetto, vista la nota dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, trasmessa
 via pec e acquisita al nostro protocollo con num. 21204 del 20.07.2017, analizzata la documentazione messa a
 disposizione on line sul sito dell'Unione dei Comuni citata, si comunica che nell'area interessata dalle
 lavorazioni non sono noti rinvenimenti archeologici pregressi, dunque non si ritiene che le opere previste dal
 progetto debbano essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
 Tuttavia, stante la nota presenza, in aree finitime, di una pluralità di rinvenimenti di età etrusca e romana (G.
 Paolucci, Sinalunga e Bettolle. Due centri etruschi della Valdichiana, Sinalunga 1996) si propone che, anche nel
 caso in cui le opere venissero escluse dalla VIA, il proponente effettui, nelle aree che verranno interessate dalla
 coltivazione, una campagna di indagini di superficie compiuta da archeologi professionisti, in modo tale da
 minimizzare il rischio di rinvenimento di stratificazioni archeologicamente rilevanti, allo scopo di evitare
 interruzioni delle lavorazioni in corso d'opera.*

Si rammenta inoltre che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.”;

E' doveroso ribadire che l'attività estrattiva costituisce una delle più importanti cause di distruzione del suolo, ma anche di danni alla natura e al paesaggio. In ogni caso, va considerato che le attività estrattive di cui si tratta comporta un impatto sul suolo, in particolare per gli strati edafici superficiali, destinati ad essere rimossi per consentire ampliamenti di superficie delle attività estrattive. Si ritiene debba essere posta attenzione alla minimizzazione della sottrazione di suolo fertile ed enfasi alle misure di mitigazione da prevedere in sede di ricomposizione dei siti estrattivi.

Il consumo di suolo, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e ne riduce alcune funzioni. Il ripristino del suolo successivo alla conclusione dell'attività estrattiva non è in grado di ricreare una situazione simile a quella originaria se non dopo tempi molto lunghi.

La disciplina del PIT dedica un intero capo – costituito da un unico articolo, il 17 – alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, che costituisce una delle articolazioni dello statuto del territorio (art.3 c. 2 lett. f) della disciplina di piano. I progetti devono contenere approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazioni del Piano.

Il PIT prevede, inoltre, delle “Linee Guida” per la valutazione paesaggistica dell'attività estrattiva, le quali sono contenute nell'allegato 4 al piano.

Emergono possibili impatti dall'attività estrattiva:

- valutazione della sommatoria degli effetti riguardanti sia l'area da scavare che di quella già scavata, in un contesto già notevolmente compromesso da attività estrattive operanti da tempo,
- previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali,
- l'attività estrattiva genera un'alterazione degli elementi paesaggistici percepibili del luogo, siano essi di origine naturale o antropica, in relazione ai cambiamenti generati sulla morfologia del luogo, nonché è una rottura degli equilibri visuali. Infatti l'osservatore può percepire un'alterazione delle componenti formali e cromatiche del paesaggio con l'introduzione di componenti percettive disomogenee,
- l'alterazione del paesaggio può comportare a sua volta una perdita di valore del territorio interessato,
- nelle aree che verranno interessate dalla coltivazione, una campagna di indagini di superficie compiuta da archeologi professionisti, in modo tale da minimizzare il rischio di rinvenimento di stratificazioni archeologicamente rilevanti, allo scopo di evitare interruzioni delle lavorazioni in corso d'opera.

Per quanto sopra riportato è evidente che l'area in oggetto presenta delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, quindi è il contesto ideale dove coniugare le necessità di tutela, delle esigenze di cura e valorizzazione del paesaggi. Pertanto, per quanto concerne la valutazione delle interferenze rispetto al sistema paesaggio e ai beni archeologici, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VIA la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità che il progetto in oggetto sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica d'impatto ambientale.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577/248111), per quanto riguarda l'archeologia è il Dott. Archeologo Pierluigi Giroladini ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014

MA



Per Il Soprintendente
Arch. Anna Di Bene
Arch. Liliana Mauriello

Via di Città 1136/140 - 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 E-mail: sbeap-siena@beniculturali.it – PEC: mbao.sbeap-siena@pec.beniculturali.it
Sito internet: www.sbeap-siena.beniculturali.it